ASSOCIAZIONE
EDITORI
RADIOTELEVISIVI

RELAZIONE DELL'AVV. MARCO ROSSIGNOLI

PRESIDENTE DELLA

AER - ASSOCIAZIONE EDITORI RADIOTELEVISIVI

ROMA 20 MARZO 1997 - CONVEGNO "MILLECANALI PER IL DUEMILA"
organizzato dalla Rivista MILLECANALI

Il rilascio delle concessioni cosiddette "provvisorie" di cui all'art.1, comma 3 del DL 407/92, convertito con modificazioni dalla legge 482/92 (per il settore radiofonico) e di cui all'art.1 del DL 323/93, convertito con modificazioni dalla legge 422/93 (per il settore televisivo) dopo circa venti anni di attività da parte delle emittenti locali non può certamente essere considerato un punto di arrivo, bensì un mero punto di partenza per lo sviluppo del settore. E' ora necessario che le emittenti locali vengano messe in condizione di migliorare le proprie strutture tecniche, il proprio segnale e la propria ricezione, di sviluppare nuove tecnologie, di organizzarsi per effettuare trasmissioni in syndication, ovvero per differenziare le trasmissioni nelle varie zone servite.
E' altresì necessario che prosegua il processo di razionalizzazione quantitativa del settore avviato dalle leggi 482/92 e 422/93 in modo tale che nell'arco di alcuni anni il numero delle emittenti locali operanti in Italia divenga compatibile con gli spazi tecnici e commerciali esistenti.
Partendo da queste premesse l'AER ritiene indispensabile che vengano individuati tutti i provvedimenti urgenti per l'emittenza locale.
Oltre a tali provvedimenti dovranno poi, essere emanate le norme per l'emittenza locale nell'ambito della nuova disciplina di settore.
In particolare l'AER ritiene che il periodo transitorio delle concessioni provvisorie dovrà avere efficacia fino a quando non sarà completata la fase di razionalizzazione del settore, mentre le norme della legge di riforma dovranno entrare in vigore esclusivamente dopo tale fase.
Al riguardo si ritiene che la soluzione della delega da parte del Parlamento al Governo prevista dall'art.6, comma 6 del DDL 1138 per legiferare in materia di emittenza locale possa rispondere adeguatamente alle esigenze delle imprese locali.
Diversamente il piano nazionale di assegnazione delle frequenze dovrà essere definito solo al termine del periodo transitorio.
L'emanazione dello stesso, infatti, se troppo ravvicinata nel tempo, rischierebbe di rappresentare una forte controindicazione al processo di razionalizzazione, stante la circostanza che costituirebbe sicuramente un deterrente alle compravendite (strumenti indispensabili del processo di razionalizzazione che dovrebbero peraltro essere ulteriormente sostenuti attraverso la previsione di incentivi).
L'emanazione a breve del piano comporterebbe infatti un raffreddamento degli investimenti da parte delle imprese radiotelevisive locali, preoccupate dalla possibilità che gli stessi possano essere vanificati da una pianificazione astratta che non tenga minimamente conto dell'esistente (e in particolare dell'esistente dell'emittenza locale).
Peraltro l'emanazione a breve del piano delle frequenze non sarebbe neppure di giovamento alla attuale situazione interferenziale, posto che con lo stesso verrebbero rimesse in discussione le attuali utilizzazioni radioelettriche.
Diversamente si ritiene che il primo piano delle frequenze, stante la specificità della situazione italiana non debba essere altro che un coordinamento e una compatibilizzazione sistematica dell'esistente.
Peraltro il processo di coordinamento e di compatibilizzazione già oggi potrebbe e dovrebbe essere avviato per ottimizzare l'utilizzazione dello spettro radioelettrico (e ciò anche in conformità alle previsioni dell'art.6 della legge 422/93).
Vediamo ora in concreto le proposte dell'AER.
In sede di provvedimenti urgenti si chiede:
- la previsione di procedure snelle (da adottarsi con decreto del Ministro PT) che permettano l'emanazione immediata delle norme regolamentari necessarie per dare attuazione all'art. 11 bis della legge 422/93 che prevede l'obbligo per gli enti pubblici di riservare all'emittenza locale,

quote delle proprie spese pubblicitarie.
Infatti le procedure attualmente previste prevedono un iter molto lungo e complesso (emanazione su proposta del Ministro PT, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Superiore tecnico dele poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le compententi commissioni parlamentari);
- l'introduzione di meccanismi precisi per il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche tecniche degli impianti (la recente legge 650/96 disciplina infatti esclusivamente le sperimentazioni, senza peraltro indicare l'iter da adottare al termine delle stesse) e per la risoluzione delle situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici;
- l'introduzione di meccanismi precisi per l'attivazione dei ponti di collegamento necessari per interconnettere i nuovi impianti acquistati da altre imprese radiotelevisive (comunicazione all'Ispettorato Territoriale competente);
- la previsione della applicabilità delle norme urbanistiche di cui all'art.4 della legge 223/90 anche alle attuali concessioni provvisorie pur in assenza del piano di assegnazione delle frequenze e del piano territoriale di coordinamento.
La proposta è peraltro finalizzata ad esplicitare il contenuto delle norme sul punto di cui alla legge 650/96;
- la previsione della possibilità per le emittenti locali di utilizzare ponti mobili terrestri per la realizzazione in diretta di servizi esterni (attività molto importante per il miglioramento del prodotto editoriale);
- la previsione di una soluzione normativa che risolva la problematica dei canoni di concessione pretesi dal Ministero PT per l'anno 1994 (ciò si rende necessario in quanto le relative concessioni sono state rilasciate materialmente nel 1995);
- la sostanziale equiparazione delle modalità di determinazione del canone delle imprese radiofoniche locali a quelle previste per la determinazione del canone delle imprese televisive locali (queste ultime infatti, qualora abbiano un fatturato annuo inferiore a £.2 miliardi sono tenute, a decorrere dal 1995, a corrispondere l'1% del fatturato e quindi in molti casi il canone televisivo locale risulta inferiore a quello radiofonico locale);
- la riduzione dell' importo dei canoni (sia radiofonici che televisivi) previsti dalla normativa vigente per la trasmissione di programmi in contemporanea. Tale riduzione si rende opportuna perché diversamente un circuito di emittenti locali che trasmetta programmi in contemporanea sull'intero territorio nazionale, considerato anche che molte zone sarebbero servite contemporaneamente da più emittenti, potrebbe trovarsi a corrispondere complessivamente un canone superiore ad una rete nazionale;
- la previsione di misure di intervento e di incentivo a sostegno delle operazioni di di compravendita, nonché a sostegno di investimenti per l'adeguamento e il rinnovo degli impianti di bassa frequenza nonché degli impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale trasmesso;
- la previsione di una soluzione normativa al problema della determinazione del concetto di quotidianità dell'informazione delle imprese radiotelevisive al fine del riconoscimento delle provvidenze previste dalla normativa sull'editoria (la soluzione che si propone è quella di considerare per trasmissioni quotidiane quelle effettuate con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni a semestre, in tal modo adottando un regime simile a quello previsto per la carta stampata).
Con riferimento invece al DDL di Riforma del settore delle

telecomunicazioni si ritiene che tutte le norme per l'emittenza locale debbano essere introdotte con la delega al Governo giusto il disposto dell'art.6, comma 6 del DDL. La previsione di tale delega deve quindi essere valutata molto positivamente.
In ogni caso si evidenzia:
- la previsione di concessioni per l'emittenza locale (radiofoniche e televisive) limitate ad un solo bacino di utenza è assolutamente inaccettabile (la legge 223/90 prevede fino a sette bacini per le imprese radiofoniche e fino a tre bacini per le imprese televisive, estesi a quattro per le aree meridionali). E' evidente, infatti, che qualunque sia la dimensione dei bacini che verranno determinati (peraltro il DDL non fornisce un riferimento per la determinazione delle dimensioni territoriali del bacino), le emittenti locali si troveranno ad operare in un ambito troppo limitato con conseguente impossibilità di reperire risorse commerciali adeguate alla realizzazione di un prodotto editoriale competitivo;
- deve essere valutata molto positivamente la previsione nel DDL (art.6) di una categoria di emittenti con obblighi di servizio pubblico, cioé che svolgono un servizio informativo in virtù di convenzione con lo Stato e nell'interesse del cittadino;
- la previsione della cosiddetta rete federale è inaccettabile in quanto la stessa ha come conseguenza la totale emarginazione dell'emittenza locale con grave danno per il pluralismo, per la libertà di impresa e per il corretto sistema di concorrenza in ambito locale;
- la istituzionalizzazione di una quarta rete radiofonica della concessionaria pubblica (rete isofrequenziale su 103,3 con notizie per gli automobilisti) è ugualmente inaccettabile in quanto contribuisce a sottrarre ulteriori risorse tecniche (frequenze) alle emittenti locali;
- i criteri indicati quali parametri per procedere al rilascio delle concessioni sono generici ed inadatti ad una "conversione" in punteggi. Così operando si rischia di ricadere in procedure simili alle contestate graduatorie televisive redatte nell'anno 1992 sulla base delle norme di cui alla legge 223/90;
- la previsione di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi per l'emittenza locale è inaccettabile. Il DDL prevede infatti limiti del 20% orario e 15% giornaliero, contro il 20% orario e giornaliero dell'attuale normativa. Inoltre il DDL non prevede la possibilità (molto importante per la diffusione della pubblicità nelle ore di maggior ascolto e visione) di "forare" tali limiti per un massimo del 2% orario con obbligo di recupero nell'ora precedente e successiva. Il DDL fa altresì riferimento ad un orario giornaliero di programmazione compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00 anziché 24 ore su 24. Tale soluzione non è condivisibile in quanto ha come conseguenza quella di una drastica riduzione non solo degli spazi disponibili per la pubblicità tabellare, ma anche degli spazi utilizzabili per la trasmissione di televendite e radiovendite. Infatti il calcolo della percentuale del 35% per le trasmissioni delle stesse non avverrebbe più su 24 bensì su 17 ore. Peraltro è necessario che venga introdotta una specificazione al DDL che renda chiaro che le televendite possano essere realizzate anche dalle imprese radiofoniche locali (cosiddette radiovendite) come già previsto dalla legge 650/96. Deve inoltre essere possibile, per le emittenti locali, contrariamente a quanto previsto dal DDL, introdurre pubblicità tabellare anche all'interno di programmi come le cronache sportive.
- devono essere previste norme precise di regolamentazione all'accesso delle nuove tecnologie come DAB e DVB.
Si evidenzia infine che l'emittenza locale deve essere esclusa dalla normativa sulle trasmissioni di propaganda elettorale di cui alle leggi

515/93 e 43/95 attualmente vigenti.
Infatti l'elevatissimo numero di imprese radiofoniche e televisive locali, peraltro di diversi e contrastanti indirizzi, costituisce di per sè ampia garanzia di pluralismo.

* * * * * *

L'AER ritiene che solo seguendo questo percorso normativo l'emittenza locale potrà porsi sul mercato in termini professionali con uno standard aziendale simile a quello raggiunto in altri paesi europei.